



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 14/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 6 ottobre 2010, n. 805

DGR n. 2151 del 04/10/2010 - Disposizioni regionali in merito ai controlli in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione (D.M. 4 agosto 2010 n. 7407). Campagna 2010 - 2011.

L'anno 2010 addì 6 ottobre, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro 45 - BARI,

Il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Salvatore Leo, riferisce quanto segue:

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto MIPAAF 27 novembre 2008 n. 5396 "Disposizioni di attuazione dei Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale);

VISTA la D.G.R. del 23 gennaio 2007, n. 19 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";

VISTO il Decreto MIPAAF 4 agosto 2010 n. 7407 "Modifiche all'articolo 5 del DM 27 novembre 2008 n. 5396 concernente disposizioni di attuazione dei Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione";

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 4 del DM 4 agosto 2010 n. 7407 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome stabiliscano tempi e modalità per la distribuzione dei sottoprodotti della

vinificazione per uso agronomico e disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi diversi da quelli previsti al comma 1 dell'articolo 1 dello stesso decreto;

VISTA la D.G.R. n.2151 del 4 ottobre 2010 che approva le "Disposizioni regionali in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 agosto 2010 n. 7407"

VISTI i Decreti Assessorili n. 53 del 19 luglio 2010 e n.61 del 15 settembre 2010 relativi alla determinazione del periodo vendemmiale 2010/2011 delle fermentazioni e delle rifermentazioni;

CONSIDERATO che la campagna vendemmiale 2010/2011 è in corso, che i tempi di applicazione della norma sono ristretti e che è necessario consentire con urgenza ai soggetti che intendono destinare i sottoprodotti al ritiro sottocontrollo all'uso alternativo;

RITENUTO opportuno consentire ai soggetti che intendono destinare i sottoprodotti al ritiro sottocontrollo all'uso alternativo "Uso Agronomico";

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- che per la campagna 2010/2011 i produttori che, in applicazione degli articoli 22 e seguenti del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, del D.M. 7407/2010, al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria o mediante il ritiro sotto controllo per il seguente uso alternativo: "Uso Agronomico";

- che per la campagna 2010/2011 l'uso alternativo agronomico dei sottoprodotti e la distribuzione dei sottoprodotti sui terreni è autorizzata nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n.2151 del 4 ottobre 2010 "Disposizioni regionali in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 agosto 2010 n. 7407";

- che i produttori che intendono utilizzare i sottoprodotti all'uso agronomico effettuano la comunicazione all'Ufficio periferico dell'ICQ territorialmente competente e alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro n.45,47 - 70121 BARI, compilando il modello 2 bis, allegato al D.M. n. 7407/2010, entro i termini prescritti e nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al comma 5, art.1 del medesimo decreto;

- che i controlli finalizzati a garantire il rispetto dell'art.79 del Reg. (CE) n.555/08, nelle more che la Regione Puglia individui l'Autorità regionale preposta al controllo, sono svolti da ICQRF.

- di incaricare, l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee - Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, a provvedere a trasmettere copia del presente provvedimento, all'Ufficio regionale del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al fine della sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13/94 e la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero

rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. "Viticoltura ed Enologia"
Salvatore Leo

Il Dirigente dell'Ufficio
Pietro Caragnano

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge n. 7/97 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate in narrativa, di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta;
- che per la campagna 2010/2011 i produttori che, in applicazione degli articoli 22 e seguenti del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, del D.M. 7407/2010, al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria o mediante il ritiro sotto controllo per il seguente uso alternativo: "Uso Agronomico";
- che per la campagna 2010/2011 l'uso alternativo agronomico dei sottoprodotti e la distribuzione dei sottoprodotti sui terreni è autorizzata nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n.2151 del 4 ottobre 2010 "Disposizioni regionali in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 agosto 2010 n. 7407";
- che i produttori che intendono utilizzare i sottoprodotti all'uso agronomico effettuano la comunicazione all'Ufficio periferico dell'ICQ territorialmente competente e alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro n.45,47 - 70121 BARI - compilando il modello 2 bis, allegato al D.M. n. 7407/2010, entro i termini prescritti e nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al comma 5, art.1 del medesimo decreto;
- che i controlli finalizzati a garantire il rispetto dell'art.79 del Reg. (CE) n.555/08, nelle more che la Regione Puglia individui l'Autorità regionale preposta al controllo, sono svolti da ICQRF;
- di incaricare, l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee - Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo

Sviluppo Rurale, a provvedere a trasmettere copia del presente provvedimento, all'Ufficio regionale del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al fine della sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13/94 e la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;

Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) facciate, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia all'Ufficio proponente. Non sarà inviata copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria, non essendovi adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Giuseppe Mauro Ferro
